



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Stefano Cardinali

Presidente

Dott. Fabio Miccio

Giudice

Dott. Claudio Tedeschi

Giudice relatore

nel procedimento iscritto al n. 2017-1/2025 R.G. ha pronunciato
la presente

SENTENZA

sul ricorso proposto, con atto depositato il 10.12.2025 da:

Ciotti Francesca, nata a Roma il 10.07.1964 e ivi residente in
via Teodoro Mayer n. 20, C.F. CTTFNC64L50H501K;
avente ad oggetto: liquidazione controllata del sovraindebitato.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con ricorso depositato il 10.12.2025 in uno a relativa documentazione con l'assistenza dell' OCC 'Presidium Debitores' di Roma che ha designato 'gestore della crisi' l'avv. Alessio Fiacchi, **Ciotti Francesca**, nata a Roma il 10.07.1964 e ivi residente in via Teodoro Mayer n. 20 affermando la ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 270 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) e di versare in condizione di sovraindebitamento, ha chiesto di dichiarare aperta la procedura di liquidazione del proprio patrimonio ai sensi dell'art. 270 CCII, procedendo alla nomina di liquidatore giudiziale e disporre le conseguenziali misure di protezione e di prosieguo del procedimento, indicando:

- un complessivo monte debitorio di euro 86.465,93 (di cui: euro 32.205,00 in favore di 'BNL spa'; euro 31.174,00 in favore di 'Credit Factor spa'; euro 6.273,08 in favore di 'BCC di Roma'; euro 4.028,90 in favore di 'Findomestic Banca spa'; euro 299,25 in favore di 'Regione Lazio'; 12.378,23 in favore di 'Ader'; euro 107,47 in favore di Enel Energia spa);

- di non essere titolare di beni immobili, di percepire, quale dipendente del comune di Roma, emolumento stipendiale di euro 1.700,00 netti mensili, di essere proprietaria di 'veicolo Citroen del 2006 targata DD182 XC, che il proprio nucleo familiare registra la sua sola presenza e che il proprio fabbisogno pecuniario mensile, come da relativa analitica indicazione, avrebbe dovuto stimarsi in euro 1.350,00 'circa'.

2.

Accede al ricorso '*relazione del gestore*' a firma dell'avv. Alessio Fiacchi, che ha reso valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

3.

Sentito il relatore ed esaminati gli atti, rileva, il collegio, che deve ritenersi sussistente la competenza di questo tribunale a delibare la proposta istanza avendo la ricorrente, come comprovato dalla certificazione anagrafica depositata in atti, la propria residenza in Roma, e ciò nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 27, comma 3 CCII.

4.

Ritiene, quindi, il tribunale che, nel caso di specie, sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio della ricorrente poiché:

- dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta pendente, quanto all'istante, domanda di avvio di procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;
- la situazione patrimoniale e reddituale della ricorrente come riportata nella superiore narrativa ha trovato illustrazione e convalida asseverativa nella relazione stilata dal gestore della crisi ex art. 269 comma 3 CCII; nel medesimo documento ha trovato conferma l'ammontare del debito complessivo come indicato dall'istante ed emerge, inoltre, da esso, l'esistenza di condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII, costituente necessario presupposto per l'avvio della postulata apertura, tenuto conto dell'ammontare delle passività e della inadeguatezza degli attivi del patrimonio a farvi fronte. Per quel che concerne la determinazione dell'importo eventualmente ritraibile dall'emolumento stipendiale da sottrarre alla liquidazione perché necessario per finalità di mantenimento la sua determinazione viene rimessa al giudice delegato d'intesa con il designando l'organo liquidatorio che si attiverà a tali fini, atteso che, nel rispetto del pertinente ordito normativo di disciplina, la pertinente quantificazione è di spettanza del tribunale;

P.Q.M.

letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:

- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni della sig.ra **Ciotti Francesca**, nata a Roma il 10.07.1964 e ivi residente in via Teodoro Mayer n. 20, C.F. CTTFNC64L50H501K:

- nomina giudice delegato il dott. Claudio Tedeschi;
- nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Alessio Fiacchi ed ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;

- rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con la ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;
- ordina alla ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
- dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;
- ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici pubblici competenti in tema di pubblicità;
- dispone ai sensi degli articoli 150 e 270 comma V CCII che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni interessati dalla presente procedura, e ciò anche con riferimento alle procedura di pignoramento presso terzi intraprese ai danni della ricorrente;
- dispone che la presente sentenza venga notificata alla ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026

Il giudice estensore
Dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
Dott. Stefano Cardinali